

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2022

296/2022/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2022, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG E ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/GAS 64/09

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1210^a *bis* riunione del 30 giugno 2022

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- il decreto-legge 1 marzo 2022, n 17 (di seguito: decreto-legge 17/22) recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas/64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 230/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 636/2021/R/com (di seguito: deliberazione 636/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com (di seguito: deliberazione 141/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/com (di seguito: deliberazione 143/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/com (di seguito: deliberazione 148/2022/R/com);
- la segnalazione dell’Autorità 13 giugno 2022, 252/2022/I/GAS (di seguito: segnalazione 252/2022/I/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: TIVG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);

- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 30 settembre 2021, protocollo Autorità 36184 della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: nota 30 settembre 2021);
- la comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2022 (prot. Autorità 28842 di pari data) recante il testo del decreto-legge approvato in data 30 giugno 2022 dal Consiglio dei Ministri (di seguito: decreto-legge 30 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che *“per i soli clienti domestici”*, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai

sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall'1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;

- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici;
- da ultimo, la legge di conversione del decreto-legge 17/21 ha integrato l'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95 attribuendo all'Autorità il compito, nell'esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere conto, oltre che "*dell'andamento del mercato*", anche "*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e fissato pari a 0,430302 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
 - al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;

- al comma 8.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} ;
- la determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela viene quindi effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente per il servizio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota 30 settembre 2021 la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso i valori dell'elemento QT_t , al netto delle componenti aggiuntive CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8.3 del TIVG;
- a partire dal 1° luglio 2022:
 - la componente aggiuntiva CRV^{BL} , ai sensi della deliberazione 635/2021/R/com, assume valore pari a 0,9000 centesimi di euro/Smc;
 - la componente aggiuntiva CRV^{ST} , ai sensi della deliberazione 141/2022/R/com, assume valore pari a 5,5000 centesimi di euro/Smc;
 - il valore delle rimanenti componenti aggiuntive risulta invariato rispetto al trimestre precedente.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità ha previsto:
 - a) nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali servizi (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, in particolare i meccanismi:
 - di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;

- b) un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti per:
 - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente UG_3);
 - b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 , e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG;
 - c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento UG_{3INT} della componente UG_3 .

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per far fronte al contesto di grave crisi internazionale e alla situazione congiunturale di grave tensione, a livello nazionale ed europeo, dei mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale, con un conseguente incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, e connesse ricadute negative sui clienti finali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, il Governo italiano è intervenuto a più riprese, con una serie di iniziative legislative volte ad adottare misure per fronteggiare una situazione ritenuta di *"eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale"*, tra cui rientrano le disposizioni con cui è stato attribuito all'Autorità il compito di svolgere un apposito monitoraggio sui contratti di approvvigionamento per l'importazione del gas naturale (cfr. articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 21/22), al fine della cui operatività l'Autorità ha adottato prime misure con la deliberazione 143/2022/R/gas;
- inoltre, sempre nell'ottica di mitigare quanto più possibile l'impatto dell'attuale situazione congiunturale sulla spesa dei clienti finali di minori dimensioni, con la deliberazione 148/2022/R/gas l'Autorità è intervenuta con urgenza definendo, a complemento delle misure già istituite in via legislativa, uno specifico meccanismo, finalizzato a trasferire, a partire dal 1° aprile 2022, alla clientela finale di piccole dimensioni, i (potenziali) benefici derivanti da possibili interventi futuri (legislativi o regolatori), di ulteriori misure di contrasto all'eccezionale situazione di instabilità, anche sulla base degli esiti della prima attività di monitoraggio dell'Autorità sui contratti di importazione;
- ai fini di quanto sopra, l'Autorità ha aggiornato l'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 di cui all'articolo 42.3, lettera g) del RTDG, attraverso l'applicazione di una componente di segno negativo agli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui; inoltre, per il finanziamento degli importi di cui all'elemento UG_{2c}

derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta è stato istituito un conto di gestione straordinario presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);

- con la successiva segnalazione 252/2022/I/gas, l'Autorità ha riportato gli esiti della prima attività di monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione di gas in Italia (effettuata in ottemperanza al richiamato decreto legge 21/22), nell'ambito della quale è stato evidenziato, tra le altre cose, che qualora l'attività continuativa di monitoraggio riveli disallineamenti tra i prezzi dei contratti pluriennali e i prezzi all'ingrosso, gli effetti economici potrebbero essere intercettati e trasferiti ai clienti finali, mediante apposito intervento normativo che preveda l'utilizzo dell'elemento UG2c di cui alla richiamata deliberazione 148/2022/R/gas in quanto uno strumento di immediata implementazione e non distortivo;
- a fronte delle perduranti tensioni geopolitiche che continuano a prolungare l'attuale congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il Governo è intervenuto, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno 22, approvato dal Consiglio dei ministri in data odierna, e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante specifiche misure volte a contenere, anche per il terzo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale; a tale scopo il citato decreto-legge prevede, tra l'altro, che (art.2):
 - a) siano mantenute inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022 (comma 3);
 - b) siano ridotte ulteriormente, rispetto a quanto stabilito al precedente comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno (comma 5);
- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 30 giugno 2022 dovrebbe essere imminente; ciò comporta che l'attuazione delle disposizioni di tale decreto-legge da parte dell'Autorità laddove confermate dovrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, con la conseguenza che (anche in ragione dei tempi necessari per gli operatori per poter provvedere all'adempimento alle disposizioni dell'Autorità) gli effetti di tutela della generalità della clientela finale, si produrrebbero con ritardo rispetto alle esigenze sottese alle citate disposizioni.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2022;
- con riferimento alla componente QT_t , di cui all'articolo 8, del TIVG, pubblicare il valore del suddetto elemento comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 5 del TIVG;

- al fine di mitigare gli impatti dell'attuale congiuntura e della forte crescita dei prezzi del gas naturale sulla spesa complessiva associata alla fornitura di gas naturale per i clienti finali, in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 2022:
 - mantenere azzerati, anche per il prossimo trimestre, i valori delle aliquote rispettivamente della componente UG_3 e della componente UG_{3T} ;
 - aggiornare, a partire dal 1° luglio 2022, i valori l'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 prevedendo l'applicazione di una componente negativa ai clienti finali con le modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas.

RITENUTO NECESSARIO:

- al fine di consentire agli operatori di mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo anche delle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 2022), sia necessario e urgente adottare il medesimo provvedimento prima dell'effettiva pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale;
- sia pertanto necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste nel decreto-legge 30 giugno 2022 con il medesimo contenuto di quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione; conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuti difformi, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2022 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2022, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Modifiche al TIVG

- 2.1 Con decorrenza 1 luglio 2022, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente:

Tabella n. 5 Elemento QT_t

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>dal 1 gennaio 2022</i>	1,626949
<i>dal 1 aprile 2022</i>	1,655820
<i>dal 1 luglio 2022</i>	2,724062

Articolo 3

Disposizioni in tema di componenti UG_3 e UG_{3T}

- 3.1 A decorrere dal 1 luglio 2022 continuano a trovare applicazione i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3 , di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, indicati nella Tabella 2 allegata alla deliberazione 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas.
- 3.2 A decorrere dal 1 luglio 2022 continua a trovare applicazione il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, indicato nella Tabella 3, allegata alla deliberazione 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas.

Articolo 4

Modifiche alla deliberazione ARG/gas 64/09

- 4.1 A decorrere dal 1 luglio 2022 la tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas/64/09 è sostituita della seguente tabella:

“Tabella 2 - Elementi UG_{2c} e UG_{2k}

a) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc

	<i>Elemento UG_{2c}</i>		<i>Elemento UG_{2k}</i>
	Dall’1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall’1 gennaio 2021	Dall’1 aprile 2019
€/punto riconsegna/anno	-27,01	-26,13	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Elemento UG _{2c}							
		Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021	Dall'1 luglio 2021 al 31 marzo 2022	Dall'1 aprile 2022 al 30 giugno 2022		Dall'1 luglio 2022		
					Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG	Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas	Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG	Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas	
		c€/Smc							
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11,5000	0,0000	-34,6600	
2	121-480	4,4600	4,5100	4,6200	4,6200	-11,5000	4,6200	-34,6600	
3	481-1.560	2,5700	2,6200	2,7300	2,7300	-11,5000	2,7300	-34,6600	
4	1.561 – 5.000	2,0500	2,1000	2,2100	2,2100	-11,5000	2,2100	-34,6600	
5	5.001 – 80.000	1,4200	1,4700	1,5800	1,5800	0,0000	1,5800	0,0000	
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,5500	0,6600	0,6600	0,0000	0,6600	0,0000	
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Elemento UG _{2k}			
		Dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020	Dall'1 aprile 2020 al 30 giugno 2020	Dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021
		c€/Smc			
1	0-120	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
2	121-480	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
3	481-1.560	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
4	1.561 – 5.000	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
5	5.001 – 80.000	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
6	80.001 – 200.000	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
7	Oltre 200.000	n.a.	n.a.	0,0000	0,0000

b) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc

	<i>Elemento UG_{2c}</i>		<i>Elemento UG_{2k}</i>
	Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021	Dall'1 luglio 2020
€/punto riconsegna/anno	-27,01	-26,13	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	<i>Elemento UG_{2c}</i>							
		Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021	Dall'1 luglio 2021 al 31 marzo 2022	Dall'1 aprile 2022 al 30 giugno 2022		Dall'1 luglio 2022		
					Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG	Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas	Parte 1) Aliquota relativa al conto di cui art. 84 RTDG	Parte 2) Aliquota relativa al conto straordinario di cui alla deliberazione 148/2022/R/gas	
		c€/Smc							
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-11,5000	0,0000	-34,6600	
2	121-480	4,4600	4,5100	4,6200	4,6200	-11,5000	4,6200	-34,6600	
3	481-1.560	2,5700	2,6200	2,7300	2,7300	-11,5000	2,7300	-34,6600	
4	1.561 – 5.000	2,0500	2,1000	2,2100	2,2100	-11,5000	2,2100	-34,6600	
5	5.001 – 80.000	1,4200	1,4700	1,5800	1,5800	0,0000	1,5800	0,0000	
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,5500	0,6600	0,6600	0,0000	0,6600	0,0000	
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Scaglioni di consumo	Smc/anno	<i>Elemento UG_{2k}</i>	
		Dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021
		c€/Smc	

1	0-120	0,0000	0,4700
2	121-480	0,0000	0,4700
3	481-1.560	0,0000	0,4700
4	1.561 – 5.000	0,0000	0,4700
5	5.001 – 80.000	0,0000	0,4700
6	80.001 – 200.000	0,0000	0,4700
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento, il TIVG e la tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
- 5.2 Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, del decreto-legge 30 giugno 2022 in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione del decreto-legge 30 giugno 2022, ovvero di pubblicazione con testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l’Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

30 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini